

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

61.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4, 13, 18 21, 22, 23
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	11, 13, 16, 17 18, 21, 22
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Bargone Antonio	15, 17, 19, 20, 21
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di perico- losità sociale (3325-ter);		Ciconte Vincenzo	23
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive mo- dificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di pre- venzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);		Fracchia Bruno	20
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposi- zioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determi- nati reati (2138)	3	Mastrantuono Raffaele	15, 20, 22
		Mellini Mauro	3, 4, 13, 17, 20, 21, 22
		Nicotra Benedetto Vincenzo	18, 21, 22, 23
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	21, 22
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	18, 20, 21
		Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	12, 17, 18
		Vairo Gaetano	13
		Sulla composizione della Commissione:	
		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	24

PAGINA BIANCA

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Livia Turco è sostituito per la seduta odierna dal deputato Silvia Barbieri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed in-

tegrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che il gruppo comunista, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, ha richiesto che la pubblicità della seduta venga assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Poiché non sono stato presente alla seduta di mercoledì 20, nel corso della quale si sono verificati, a mio giudizio, fatti molto gravi, ritengo da parte mia doveroso giustificarmi in quanto mi trovavo a Torino per compiere il mio dovere nei confronti di un caso di sedizione giudiziaria militare: poiché un tribunale ha sollevato eccezione di incostituzionalità contro una sentenza della Corte costituzionale, si è trattato di una sedizione, e poiché tale tribunale è militare, la sedizione ha assunto carattere militare. Pertanto, la mia assenza è stata dovuta ad un impegno non di carattere professionale, ma politico.

Come ho già detto, ritengo doveroso giustificare la mia assenza proprio perché nel corso di quella seduta sono state ap-

provate norme di notevole gravità; in primo luogo, è stato disposto l'obbligo della separazione legale delle mogli dei mafiosi dai rispettivi mariti o dai presunti mafiosi sotto la comminatoria della confisca dei beni o di quelle sanzioni che presuppongono un obbligo violato, nel qual caso si tratta della convivenza coniugale. In secondo luogo, è stata stabilita e ribadita la sottrazione alle vittime di delitti commessi da mafiosi, o presunti tali, della garanzia patrimoniale per i crediti derivanti da delitti commessi in loro danno a favore di enti culturali, cooperative o quanti altri possano concorrere a far proprio quello che dovrebbe essere un patrimonio destinato a fungere da garanzia.

Si tratta di norme di inaudita gravità che incidono sulla civiltà giuridica e proprio per questo ho ritenuto di dover giustificare la mia assenza.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le ho consentito di prendere la parola perché l'aveva chiesta per fatto personale ed io non potevo immaginare a che cosa volesse alludere. Le faccio presente che quanto da lei richiamato non si può definire fatto personale, in quanto, motivando la sua assenza, ha espresso il suo giudizio sull'attività della Commissione.

MAURO MELLINI. La giustificazione della mia assenza doveva essere espressa.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che sono stati approvati, con modificazioni, gli articoli da 1 a 13 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo-base.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-*sexies* — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o con-

sentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongano divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la certificazione deve riguardare anche la sussistenza di procedimenti di prevenzione in corso.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. In caso di contratti stipulati da un pubblico concessionario, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del pubblico concessionario previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo

2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta specificamente motivata del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarla.

7. Nei casi di eccezionale urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un ente pubblico ovvero una azienda pubblica o una società con partecipazione pubblica di maggioranza, ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore non supera i 100 milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore non supera i 50 milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui valore non supera i 50 milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

12. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

13. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 14.

14. 1.

Mellini.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-*sexies*. — 1. La pubblica amministrazione, l'ente pubblico competente ed il pubblico concessionario, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire dall'interessato apposita dichiarazione di insussistenza a suo carico di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la dichiarazione deve riguardare anche la sussistenza di procedimenti di prevenzione in corso.

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Con la dichiarazione, l'interessato deve produrre il proprio certificato di residenza e lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, l'obbligo di rilasciare la suddetta dichiarazione riguarda, oltre la stessa società, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, l'amministratore ed il legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, i soci accomandatari; se trattasi di consorzi, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui

all'articolo 2506 del codice civile l'obbligo della dichiarazione riguarda coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione, della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la dichiarazione di cui al comma 1 è altresì dovuta dal direttore tecnico dell'impresa.

6. La pubblica amministrazione, l'ente pubblico o il pubblico concessionario deve comunque acquisire — senza che ciò debba comportare ritardi nel procedimento amministrativo — apposita certificazione di insussistenza delle cause ostative di cui al comma 1, riguardante le persone tenute alla dichiarazione sostitutiva, rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati.

7. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un ente pubblico ovvero un'azienda pubblica o una società con partecipazione pubblica di maggioranza, ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

8. La certificazione non è altresì richiesta:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore non supera i 100 milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore non supera i 50 milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività

imprenditoriali, il cui valore non supera i 50 milioni di lire.

9. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

10. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

11. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori ».

14. 2.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-*sexies*. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongano divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o del-

l'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente

pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione che comporti la sospensione dell'iscrizione agli albi di appaltatori o fornitori pubblici e all'albo nazionale dei costruttori e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore non supera i 100 milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore non supera i 50 milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore non supera i 50 milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

12. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

13. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti ».

14. 3.

Governo.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il primo capoverso.

0. 14. 3. 3.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il secondo capoverso.

0. 14. 3. 4.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il terzo capoverso.

0. 14. 3. 5.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il quarto capoverso.

0. 14. 3. 6.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il quinto capoverso.

0. 14. 3. 7.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il sesto capoverso.

0. 14. 3. 8.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il settimo capoverso.

0. 14. 3. 9.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere l'ottavo capoverso.

0. 14. 3. 10.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere l'ottavo capoverso.

0. 14. 3. 18.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

All'emendamento 14. 3, al nono capoverso, alla lettera b), dopo le parole: il cui valore, aggiungere la seguente: complessivo.

0. 14. 3. 19.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

All'emendamento 14. 3, sostituire il settimo capoverso con il seguente:

7. Nei casi di eccezionale urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certifi-

cazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

0. 14. 3. 2.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Fracchia.

All'emendamento 14. 3, al nono capoverso, alla lettera c), dopo le parole: il cui valore, aggiungere la seguente: complessivo.

0. 14. 3. 20.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

All'emendamento 14. 3, al nono capoverso, alla lettera c), sostituire le parole: 50 milioni di lire con le seguenti: 100 milioni di lire.

0. 14. 3. 16.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

All'emendamento 14. 3, al nono capoverso, alla lettera d), dopo le parole: il cui valore, aggiungere la seguente: complessivo.

0. 14. 3. 21.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

All'emendamento 14. 3, al nono capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) quando la persona riveste la carica di deputato al Parlamento nazionale, di senatore della Repubblica o di consigliere regionale.

0. 14. 3. 15.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il decimo capoverso.

0. 14. 3. 11.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sostituire il decimo capoverso con il seguente:

10. In presenza delle dichiarazioni di cui al comma 7, l'autorità committente è tenuta a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) del comma 9, fatta salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

0. 14. 3. 17.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

All'emendamento 14. 3, dopo il decimo capoverso, aggiungere il seguente:

10-bis. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

0. 14. 3. 22.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

All'emendamento 14. 3, sopprimere l'undicesimo capoverso.

0. 14. 3. 12.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, dopo l'undicesimo capoverso, aggiungere il seguente:

11-bis. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate in stretto ordine cronologico entro trenta giorni dalla richiesta.

0. 14. 3. 1.

Nicotra.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il dodicesimo capoverso.

0. 14. 3. 13.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il tredicesimo capoverso.

* 0. 14. 3. 24.

Nicotra, Vairo, Paganelli.

All'emendamento 14. 3, sopprimere il tredicesimo capoverso.

* 0. 14. 3. 14.

Mellini.

All'emendamento 14. 3, dopo il tredicesimo capoverso, aggiungere il seguente:

14. Dopo 365 giorni dalla firma del contratto d'appalto è fatto obbligo al committente di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.

0. 14. 3. 23.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Dopo l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal-

l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« ART. 10-septies. — 1. La disposizione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, si applica con riferimento alle misure di prevenzione personali disciplinate dalla presente legge.

2. La riabilitazione comporta la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 ».
14. 01.

Il Relatore.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Il fine che ci poniamo con questo articolo 14 è quello di sciogliere un nodo strutturale del provvedimento (mi riferisco a quanto ho avuto modo di dire sia in sede di relazione sulla modifica della legge Rognoni-La Torre, sia in sede di replica). In sostanza, esso affronta il problema delle certificazioni antimafia, a proposito del quale non posso che ribadire le lagnanze diffuse in tutte le prefetture italiane circa gli ostacoli che sono stati posti al disbrigo dell'ordinaria amministrazione per concedere gli appalti alle ditte interessate. In definitiva — stando alle parole dell'ex prefetto di Palermo, oggi prefetto di Napoli, Finocchiaro — la struttura portante della legge è da condividere, mentre la parte riguardante le certificazioni rappresenta un motivo di remora allo svolgimento veloce delle pratiche di appalto.

Proprio per questo è sorta una tendenza nei partiti — come mi è sembrato di capire dai vari interventi — in base alla quale la Commissione giustizia si è posta l'obiettivo di modificare tale punto critico della legge Rognoni-La Torre. Vi è un'altra questione importante che è bene chiarire: spesso e volentieri da parte del Governo o di altre forze politiche è stato detto che la legge, in quanto vigente, è imm modificabile. Invece, onorevoli colleghi, siamo qui proprio per modificare la legge Rognoni-La Torre e dobbiamo farlo non solamente con uno spirito restrittivo, ma perché nel corso degli anni, pur rimanendo valido l'impianto che ha permesso di reprimere e frenare in qualche modo la delinquenza organizzata, ci siamo ac-

corti che alcune norme ostacolano proprio questo precipuo indirizzo della legge.

Come dicevo poc'anzi, secondo le lamentele provenienti dalle varie prefetture — lamentele fatte *coram populo* — sappiamo che sul problema delle certificazioni non siamo riusciti a combattere la mafia, ma siamo solo riusciti da una parte ad intralciare il lavoro delle imprese oneste, le quali sono sottoposte alla presentazione di una miriade di certificati agli enti presso cui concorrono per le gare di appalto, e dall'altra a non attrezzare in maniera adeguata, come spesso accade, gli uffici della pubblica amministrazione al disbrigo celere di queste pratiche.

Ecco perché sulla base del progetto di legge Alinovi ed altri, derivato dalle conclusioni della Commissione antimafia durante la IX legislatura e ripresentato nella successiva, e dell'emendamento a mia firma 14.2 ci troviamo a dover affrontare due logiche distinte: quella del relatore, che in definitiva non vuole rappresentare una *condicio sine qua non*, poiché la sua opera è tesa a mediare fra le diverse posizioni politiche, e quella derivante dagli indirizzi voluti dalla Commissione.

Con l'articolo 20 della proposta di legge n. 1169-bis si è voluto rimediare agli intralci provocati dal sistema della certificazione. Fra l'altro, non scopriamo nulla di nuovo, poiché in materia esistono leggi dello Stato risalenti al 1968, che spesso sono invocate dai cittadini e non vengono applicate dalla pubblica amministrazione.

In sostanza, vi è la possibilità di indirizzarci verso la logica dell'autocertificazione totale e in questo caso all'impresa non verrebbe garantita l'impunità, poiché eventuali dichiarazioni false sarebbero punite con la reclusione da uno a quattro anni. In alternativa, ci si può attenere all'indirizzo proposto dal Governo e precisato nell'emendamento 14.3. In proposito, devo dare atto all'esecutivo di aver cercato, soprattutto al settimo capoverso, di ridurre il diaframma che separava il suo pensiero da quello del relatore.

Infatti, mentre nella stesura del testo-base si parla di casi di « eccezionale urgenza », con l'emendamento 14.3 è stata proposta la soppressione della parola « eccezionale », venendo incontro a tutta una serie di esigenze.

In realtà, il Governo non scarta l'ipotesi di autocertificazione, ma stabilisce che essa sia prevista soltanto nei casi di urgenza, con la conseguenza che rimane praticamente in piedi tutta la situazione verificatasi in passato. Desidererei, quindi, che il rappresentante del Governo, illustrando il suddetto emendamento, ci facesse sapere a quale logica l'esecutivo intenda attenersi. Inoltre, senza voler spezzare una lancia nei confronti del Governo, occorre riconoscere che l'emendamento 14.3 è stato presentato anche per recepire il parere cosiddetto rinforzato della Commissione ambiente.

Comunque, ribadisco che la posizione del relatore è subordinata allo scioglimento di questo nodo non solo da parte del Governo, ma anche ad opera delle diverse componenti politiche della Commissione.

Chiedo, quindi, che il Governo illustri il suo emendamento 14.3, interamente sostitutivo dell'articolo 14 del disegno di legge adottato come testo-base. Con esso ci si attiene, mi sembra in gran parte, al citato parere della Commissione ambiente e si va incontro al pensiero del relatore per quanto riguarda la soppressione della parola « eccezionale ». Tuttavia, l'impianto e la logica della norma proposta dal Governo rimangono quelli della certificazione prefettizia, tanto che solo in casi di urgenza è prevista l'autocertificazione ad opera dell'interessato. In proposito, devo anche ricordare che una serie di subemendamenti dei colleghi sono tesi ad elevare la soglia di valore dell'opera entro la quale non scatterebbe la richiesta di certificazione da parte della pubblica amministrazione.

Da parte mia, sostengo l'opportunità di generalizzare l'autocertificazione, applicando le disposizioni della legge del 1968, e tengo a sottolineare che il mio pensiero non è avulso da quello della Commissione.

Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare il falso, mi chiedo: si può immaginare un imprenditore onesto che, interessato ad un veloce disbrigo delle pratiche burocratiche, dichiarare il falso? Evidentemente, ciò non si verificherebbe mai. Ugualmente, l'imprenditore mafioso, che, sapendo di essere sottoposto a una serie di misure previste per legge, dichiarasse il falso, saprebbe di essere scoperto nell'arco di brevissimo tempo.

Inoltre, la logica dell'autocertificazione fa sempre salva la possibilità da parte della pubblica amministrazione di accertarsi in corso d'opera della veridicità di quanto dichiarato dagli interessati.

Su tutti questi nodi, dunque, desidero ascoltare il parere del Governo e dei rappresentanti dei gruppi parlamentari presenti in Commissione, poiché — lo ribadisco — l'atteggiamento del relatore è subordinato alla conoscenza di quest'insieme di elementi.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel definire l'emendamento 14.3, il Governo si è fatto carico di tre questioni. La prima risultava connessa con l'esperienza maturata con l'applicazione della legge Rognoni-La Torre; la seconda riguardava le condizioni poste dalla Commissione ambiente nel suo parere rinforzato all'articolo 14; il terzo elemento era dato da un vario e articolato dibattito sviluppatosi in Commissione e dalla posizione assunta dal relatore sull'argomento.

Attraverso l'emendamento di facile lettura che è dinanzi a voi, il Governo ha tentato di attuare una linea mediana.

Prima di tutto, ha inteso recepire nella sostanza gli aspetti che sono stati oggetto delle osservazioni formulate dalla Commissione ambiente, assicurando una maggiore celerità sotto il profilo formale. In secondo luogo, è stata mantenuta la certificazione obbligatoria in alcuni casi già previsti nella precedente normativa, lasciando, d'altra parte, alcuni spazi alla discrezionalità e prevedendo sanzioni qualora venga attestato il falso, soprattutto per quanto riguarda il settimo capo-

verso dell'emendamento richiamato dal relatore, dove abbiamo dato una genericità ai casi di urgenza, eliminando il riferimento all'eccezionalità dei medesimi.

Si tratta, quindi, di un'apertura volta a tentare di favorire un maggiore snellimento. Resta poi una serie di casi previsti nel nono capoverso, dove abbiamo immaginato di sostituire la certificazione con la dichiarazione di cui al settimo capoverso.

Pertanto, il presente emendamento, secondo l'intenzione del Governo, risponde all'esigenza di snellire le procedure facendo maggiore affidamento sulle dichiarazioni di parte e nello stesso tempo alla necessità di tutelarsi rispetto a raggiri che possano far venir meno l'oggetto e l'obiettivo di questa legge.

GAETANO VAIRO. Intervengo, brevemente, per evidenziare come l'esigenza di favorire forme di autocertificazione, rappresentata poc'anzi dal relatore, sia pienamente motivata e fondata su una realtà storica data dal fraporsi di continui ostacoli all'agire spedito dell'attività imprenditoriale. Vi è tuttavia, accanto ad un'esigenza di carattere tecnico-funzionale, quella più propriamente afferente alla giustizia di fare in modo che imprese totalmente estranee ad ogni forma di connivenza mafiosa non debbano pagare lo scotto di una procedura farraginosa.

Questa valida esigenza è stata accolta pienamente e con grande sensibilità nell'emendamento del Governo, sia attraverso l'eliminazione dell'eccezionalità dell'urgenza, sia limitando l'autocertificazione ai casi di urgenza.

Inoltre, dopo l'opportuno chiarimento del sottosegretario Sorice, risulta chiaro il collegamento con il nono capoverso. Lo snellimento delle procedure attiene quindi non soltanto alla eliminazione dell'eccezionalità dell'urgenza, ma anche a tale collegamento. Direi che l'esigenza rappresentata in tal senso dal relatore non si pone in contrasto con il tenore dell'emendamento del Governo. Si tratta soltanto di conservare la validità dei casi di certificazione. In proposito, devo fare un'anti-

cipazione rispetto a quanto direi con riferimento al subemendamento 0.14.3.1 presentato dall'onorevole Nicotra, il quale è sensibile all'esigenza di garantire celerità a tale certificazione. Nei casi in cui questa verrà riconosciuta valida, occorrerà mettere in mora la pubblica amministrazione, in modo che questa proceda in termini ristretti; nel subemendamento di cui parlo si fissa un termine di trenta giorni entro il quale la certificazione antimafia deve essere rilasciata dalla prefettura. In ogni caso, la *ratio* della connessione scatta a questo punto: se i casi di certificazione debbono essere intesi come di ordinaria amministrazione, questa ipotesi deve essere subordinata all'esigenza di rispondere al provvedimento certificativo in termini brevi. La posizione illustrata dal relatore mi sembra di grande equilibrio rispetto alle due esigenze evidenziate dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Dando la parola all'onorevole Mellini, ricordo che nel suo intervento dovrà illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti da lui presentati.

MAURO MELLINI. Ringrazio il presidente per questo avvertimento...

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Non mafioso, regolamentare!

MAURO MELLINI... che ho comunque ben presente.

Questo articolo è certamente molto delicato e sconclusionato nella sua formulazione. Mi sembra non si tenga presente che esiste una norma la quale comporta la decadenza dalla concessione nei confronti delle persone colpite dai provvedimenti in oggetto, per cui mi sembra esistere un pessimo collegamento tra questi aspetti e la normativa generale.

Si prevede l'obbligo della certificazione in caso di rinnovo, ma in questa ipotesi vi è una concessione in atto (parliamo di concessione per non riferirci ad altri rapporti considerati). Ecco qui emergere una lacuna riguardante gli obblighi

da imporre ai soggetti titolari di questi rapporti contrattuali; per essi non deve esistere soltanto una facoltà di autocertificazione, ma l'obbligo di certificare e di segnalare all'amministrazione di essere stati colpiti da provvedimento che porta alla decadenza.

Sulla base di questa considerazione, la norma rischia di divenire di favore rispetto all'esecuzione del provvedimento di sottoposizione a questa misura di cosiddetta prevenzione, in quanto, se vi è un obbligo di certificazione, non vi è obbligo di segnalazione per i casi di rinnovo, per un provvedimento che intervenga durante lo svolgimento della durata del rapporto.

È questa una prima osservazione.

Ho apprezzato le preoccupazioni del relatore e quelle del Governo di introdurre il dato dell'autocertificazione. Tuttavia, possiamo accedere alla facoltatività dell'autocertificazione, o, meglio, ad una autocertificazione che sia rilasciata soltanto in casi di urgenza valutati dalla stessa amministrazione? Certamente, questo sistema può comportare lo snellimento in alcuni casi, ma, per converso, favorirà trattamenti difformi: in zone non mafiose, per il soggetto con nome altoatesino l'autocertificazione sarà sempre ammessa, diversamente accadrà nei confronti di un nome sospetto. Delle due l'una: o si parte dal principio secondo cui si ricorre sempre all'autocertificazione, o si rischia di creare delle discriminazioni (per quanto, essendo l'intera legge discriminatoria, l'introduzione di un ulteriore elemento in tal senso non credo possa fare molta impressione).

Qui c'è il sistema dell'abuso organizzato perché siamo in presenza di una situazione nella quale si verifica una discriminazione organizzata nei confronti di determinate imprese. L'abuso consiste nel fatto che questa certificazione si presta a penalizzare imprese di una certa collocazione in favore di altre. È chiaro che l'urgenza o la non urgenza, con la richiesta o meno della certificazione, e la facoltà di riconoscere sufficiente l'autocertificazione creano le condizioni favorevoli per sviluppare casi di gravissimo abuso

in fase di applicazione della legge Rognoni-La Torre riguardo al settore degli appalti e alla loro incidenza su tutta l'economia del Mezzogiorno, e forse non solo del Mezzogiorno.

Concordo con l'intento manifestato dall'onorevole Vairo di dare un certo ordine eliminando i margini di incertezza e, conseguentemente, la possibilità di abuso; ma, allora, il problema è quello di invertire il criterio nel senso che la norma deve essere quella dell'autocertificazione. Se l'amministrazione ha, per motivi particolari, dubbi circa l'esattezza di tale procedura, deve richiedere che la certificazione sia effettuata da parte di un'altra autorità pubblica con un altro provvedimento, dichiarando contemporaneamente insufficiente l'autocertificazione.

Vi è un'ulteriore considerazione da svolgere: tra la certificazione effettuata da parte della prefettura e l'autocertificazione non vi è solo una differenza del soggetto (nell'un caso l'amministrazione che effettua la certificazione e nell'altro il soggetto che attesta una cosa diversa), in quanto il settimo capoverso dell'emendamento del Governo prevede che ciò che deve essere attestato dal soggetto interessato sia cosa diversa da ciò che deve essere attestato dalla prefettura. Quest'ultima dichiara che non vi sono provvedimenti definitivi, mentre il soggetto deve attestare che non vi sono provvedimenti in corso, o per lo meno che non gli consta — visto il carattere da « Santa inquisizione » di questi provvedimenti — che vi siano.

Allora, perché le certificazioni sono strumentali rispetto ad un provvedimento? Che cosa significa? Forse che cambia, in questo caso, la condizione per il diniego dell'autorizzazione? Vorrei che il Governo chiarisse questo aspetto dell'emendamento, in quanto le attestazioni richieste prescindono dai soggetti che le fanno.

Al termine del mio intervento faccio un richiamo a tutti gli emendamenti e subemendamenti da me presentati, che mi auguro vengano sottoposti al voto della Commissione.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Vorrei esprimere, alla ricerca di una mediazione fra i gruppi, talune considerazioni sulle questioni fondamentali affrontate dall'articolo 14.

Anch'io, come il collega Alagna, ho avuto un colloquio con il prefetto Finocchiaro nel corso del quale abbiamo sottolineato il valore della funzione concreta della certificazione che non è forse più quella originaria, ma quella di far conoscere attraverso una banca-dati gli imprenditori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. In tal modo è possibile individuare gli eventuali canali di riferimento con il mondo della malavita organizzata.

In tal senso, propendo per chi sostiene l'esigenza della certificazione, ritenendo che l'emendamento del Governo — sempre che sia giusta la mia interpretazione del testo — voglia evitare che l'azione della pubblica amministrazione subisca ritardi.

In sostanza, mi sembra che tutto si basi sul principio per cui la certificazione e l'autocertificazione vengono considerate una condizione per la stipula del contratto. In tal senso anche per il rinnovo è necessaria l'esibizione della certificazione, in quanto anch'esso è un atto contrattuale; tuttavia, il settimo capoverso dell'emendamento viene incontro alle esigenze fondamentali della pubblica amministrazione per la costituzione di una banca-dati relativa a soggetti che hanno rapporti contrattuali con essa.

Se non ricordo male, la norma generale sui lavori pubblici prevede che prima dell'inizio dei lavori vi sia la stipula del contratto, da cui derivano varie norme; inoltre, in casi urgenti, da parte della pubblica amministrazione possono essere affidati i lavori edilizi indipendentemente dal nuovo contratto. Pertanto, l'urgenza non è connessa con la stipula del contratto, ma con la necessità di assicurare la fornitura di beni e servizi.

Convengo, infine, con la formulazione dell'articolo 14 proposta dal Governo che incontra le esigenze prospettate dal relatore. Peraltro, in caso d'urgenza, essa ipotizza una discrezionalità amministrativa

varia e di difficile individuazione mentre, come ho ricordato poc'anzi, in caso d'urgenza i lavori debbono essere iniziati indipendentemente dalla stipula del contratto (nel qual caso la certificazione può essere sostituita dall'autocertificazione).

Altre questioni di una certa rilevanza sono quelle richiamate da alcuni colleghi in relazione ad un termine entro il quale la certificazione deve essere consegnata.

Si tratta anche di organizzare meglio gli uffici della prefettura affinché i certificati siano rilasciati in tempi utili.

In conclusione, nei limiti dell'impostazione e della formulazione da me delineate, sono favorevole all'emendamento del Governo 14.3. Prego, pertanto, i presentatori di ritirare il loro subemendamento 0.14.3.2.

ANTONIO BARGONE. La discussione sviluppatasi intorno alla revisione della legge Rognoni-La Torre in materia di certificazione ha riguardato prevalentemente l'obiettivo di snellire procedure che spesso risultano di intralcio al lavoro della pubblica amministrazione e che possono produrre danni agli imprenditori onesti, messi in condizioni di non poter giungere rapidamente all'esecuzione dei lavori a causa degli ostacoli di natura burocratica.

Tale impostazione ha teso ad ignorare l'efficacia della norma, mentre il problema di riformare la legge n. 646 del 1982, che, in una prima fase di applicazione, aveva sortito notevoli risultati, era nato appunto dalla progressiva elusione della disciplina stessa verificatasi successivamente. Si poneva, in sostanza, la questione di restituire a tutta la normativa l'originaria efficacia.

Sulla base di tali considerazioni, ritengo che il relatore abbia posto in termini giusti una serie di problemi, ma credo anche che talune esigenze vadano temperate con la necessità di mantenere e, anzi, potenziare l'efficacia della normativa, evitando possibilità di elusione. Quest'ultimo obiettivo non può essere raggiunto generalizzando l'autocertificazione. Infatti, se, da una parte, velo-

cizzando le procedure, si otterrebbe un effetto positivo, dall'altra l'indebolimento dell'efficacia della norma produrrebbe conseguenze fortemente negative, che, in quanto tali, non possono essere accettate, poiché farebbero venir meno lo spirito e la *ratio* dell'azione di riforma.

Riteniamo che il testo elaborato dal Governo, riprendendo fundamentalmente la proposta di legge Alinovi ed altri, nata con il contributo di tutte le forze politiche che convenirono intorno alle valutazioni illustrate, riesca ad equilibrare le due esigenze nella maniera più giusta.

In materia di snellimento delle procedure, non hanno ragion d'essere le preoccupazioni fin qui esposte da alcuni colleghi, poiché la proposta governativa raggiunge l'obbiettivo di esentare una larga fascia di piccole imprese dalle certificazioni prefettizie, sancendo così l'autocertificazione nella maggior parte dei casi.

Al contrario, non possiamo essere d'accordo con quelle misure che potrebbero limitare l'efficacia delle norme.

Da parte nostra, chiediamo che il settimo capoverso dell'articolo 14 sia approvato nella stesura (identica a quella contenuta nel disegno di legge governativo adottato come testo-base) del nostro subemendamento 0.14.3.2, con il quale si prevede che « l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione ». Tale formulazione appare maggiormente valida, al di là della questione sorta intorno al termine « eccezionale » contenuto nella prima parte del periodo.

Alla luce di una verifica del testo in esame con le disposizioni di leggi vigenti, le mie perplessità appaiono assai fondate.

Il periodo contenuto nel settimo capoverso dell'emendamento 14.3 è limitativo, poiché l'aggiunta di « che comporti la sospensione dell'iscrizione agli albi di appaltatori o fornitori pubblici e all'albo

nazionale dei costruttori » obbliga il soggetto ad attestare soltanto un certo tipo di misura di prevenzione. Addirittura, da una interpretazione letterale del testo dell'emendamento, risulterebbero esclusi i casi di cancellazione dall'albo da parte del comitato centrale.

La legge 10 febbraio 1962, n. 57, che disciplina tutta la materia dell'albo nazionale dei costruttori, reca all'articolo 20, primo comma, i casi di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo ad opera del comitato centrale previsto dall'articolo 6, e specifica, al punto 2) del medesimo comma, le ipotesi di « procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo articolo 21, n. 2) » e di « procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ». Considerando anche la lettera 2-bis) del successivo articolo 21, in materia di cancellazione dall'albo, con la quale il provvedimento viene previsto in caso di « applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 », non si può che concludere che il testo dell'emendamento 14.3 costituisce un qualcosa di meno che non può comprendere il di più contenuto nella formulazione del disegno di legge n. 3325-ter e nel subemendamento 0.14.3.2.

In sostanza, se rinunciassimo all'aggiunta prevista dall'emendamento 14.3, manterremmo un opportuno equilibrio nella previsione che andiamo ad approvare.

Occorre garantire lo snellimento delle procedure a tutela del piccolo imprenditore e dell'operatore onesto, ma è anche necessario che tale sforzo non vada a scapito dell'efficacia di una norma tesa ad impedire, per quanto possibile, un'azione elusiva e la penetrazione criminale in questo settore. In questo senso, tutti i nostri subemendamenti sono orientati a far salve le esigenze che ho esposto.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Prima di esprimere il mio parere sugli emendamenti e subemendamenti, ritengo di do-

ver sciogliere una riserva che ho poc'anzi ventilato e che va motivata.

Rimango del parere che la logica del progetto di legge Alinovi ed altri sia differente da quella che ha informato il disegno di legge e l'emendamento presentato dal Governo, nonché da quella da me espressa. Infatti, altro è aderire al concetto di autocertificazione, altro è ritenere che rimane valida la certificazione con determinati limiti.

Tuttavia, non posso non ripetere che ho apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo, il quale ha cercato di mediare alcuni aspetti sia del parere espresso dalla Commissione ambiente, sia del mio emendamento 14.2.

In ogni caso, potrei ritirarlo, avendo ascoltato le parti politiche che si sono espresse per una soluzione mediana, sempre che rimanga valida la dizione del primo rigo del settimo capoverso dell'articolo 14 così come formulato nell'emendamento del Governo, cioè l'eliminazione del riferimento alla eccezionalità.

Qualora vi fosse un chiarimento da parte dell'onorevole Bargone, il quale, pur chiedendo di ripristinare il testo del settimo capoverso dell'articolo 14 del disegno di legge, si impegnasse ad eliminare il riferimento all'eccezionalità per le motivazioni opportune espresse dall'onorevole Mastrantuono, ritirerei il mio emendamento, avendo interesse come relatore a consentire una rapida approvazione del provvedimento, affinché le modifiche in esso contenute siano sottoposte al vaglio dell'altro ramo del Parlamento. Con le precisazioni che ho detto, esprimerei, altresì, parere favorevole all'emendamento del Governo 14.3.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo di poter aderire alle indicazioni del relatore. Lo ringrazio per la sua disponibilità e confermo il mantenimento del primo rigo del settimo capoverso, con riferimento alla eliminazione del carattere di eccezionalità rispetto all'urgenza.

ANTONIO BARGONE. Aderiamo alla richiesta avanzata dal relatore di riformulare il subemendamento 0.14.3.2, in modo tale che il primo rigo del settimo capoverso dell'articolo 14 venga formulato senza la parola « eccezionale ». Dichiaro altresì di ritirare il subemendamento 0.14.3.18.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 14.2 e l'articolo aggiuntivo 14.01.

Esprimo parere favorevole sui subemendamenti 0.14.3.2 nel testo riformulato, 0.14.3.19, 0.14.3.20, 0.14.3.16, 0.14.3.21, 0.14.3.17, 0.14.3.22, 0.14.3.1, 0.14.3.23 e sull'emendamento 14.3. In ordine al subemendamento 0.14.3.15, chiederei all'onorevole Mellini una precisazione.

MAURO MELLINI. Ho presentato questo subemendamento nella speranza che non venga sottoposto a misure di prevenzione anche il deputato, il senatore e il consigliere regionale.

O date per scontato che tali soggetti non vengono sottoposti alle misure in questione, per cui bisogna esonerarli dall'obbligo di certificazione, o ritenete che ciascuno vi è sottoposto e allora chiedete la certificazione.

Dopodiché la norma verrà approvata nella attuale formulazione, per cui qualcuno dirà che vale il noto detto agostiniano *caritas incipit...*

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Su questo subemendamento mi rimetto alla Commissione.

Esprimo parere contrario sui restanti subemendamenti.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento 14.1. In relazione al subemendamento 0.14.3.1, vorrei fare presente al collega Nicotra che per quanto riguarda le prefetture, esse saranno soggette al nuovo onere rappresentato dalla richiesta

di certificazioni da parte dei privati, per cui il termine proposto di 30 giorni appare troppo ristretto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Questo, signor sottosegretario, è « allarmante »!

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che il collega Ruffino possa chiarire meglio di me la situazione delle prefetture.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Vorrei richiamare le perplessità che ho già manifestato riguardo alle certificazioni per ribadire che lo spirito dell'articolo è quello di snellire le pratiche escogitando nello stesso tempo un sistema che da una parte garantisca l'efficacia della norma e dall'altra ponga rimedio agli inconvenienti oggettivi che si sono verificati e che sono stati evidenziati dalla pubblica amministrazione.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il secondo problema di ordine tecnico da risolvere consiste nel conciliare, in caso d'urgenza, l'ordine cronologico con il rilascio delle certificazioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La mia proposta tende ad evitare che gli impiegati vengano pagati per portare avanti una pratica.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi chiedo in che modo venga valutato l'ordine di presentazione per i casi urgenti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. È previsto un registro.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero dell'interno accetta la proposta del termine di 30 giorni per il rilascio dei certificati perché ritiene che le prefetture siano in grado di provvedervi. Tuttavia, invito i colleghi a sopprimere l'inciso « in stretto

ordine cronologico », perché appaiono superflue, data la previsione di 30 giorni. Peraltro potrebbe verificarsi la necessità di ricorrere quasi sempre all'autocertificazione che è stata prevista solo in casi eccezionali ed urgenti.

Nel caso in cui l'onorevole Nicotra accettasse tale suggerimento, il Governo esprimerebbe parere favorevole.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Accolgo la proposta del rappresentante del Governo poiché il mio subemendamento si propone di evitare « perversioni » in ordine alla certificazione. Non dimentichiamo che vi sono prefetture che dovrebbero appartenere all'Uganda, e non all'Italia, in quanto occorre pagare tangenti agli impiegati per poter ottenere la certificazione richiesta con urgenza.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara contrario ai subemendamenti 0.14.3.3, 0.14.3.4, 0.14.3.5, 0.14.3.6, 0.14.3.7, 0.14.3.8, 0.14.3.9, 0.14.3.10, mentre è favorevole ai subemendamenti Bargone ed altri 0.14.3.2, 0.14.3.19, 0.14.3.20, 0.14.3.21, 0.14.3.22 e 0.14.3.23, Nicotra ed altri 0.14.3.16 e 0.14.3.17 e Nicotra 0.14.3.1 e contrario sui restanti subemendamenti. Infine, si rimette alla Commissione sul subemendamento 0.14.3.15 per ragioni di correttezza nei confronti del Parlamento e dei consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 14, ricordo alla Commissione che su tale articolo l'VIII Commissione ambiente, cui il provvedimento è stato assegnato per il parere rinforzato ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, ha espresso un parere con condizioni. Poiché l'emendamento 14.3 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 14, non accoglie tutte le condizioni poste dal suddetto parere, la relativa votazione e quella dei subemendamenti ad esso riferiti dovrà intendersi in linea di principio al fine di ottenere una nuova determinazione da

parte della Commissione ambiente. Analoga considerazione vale anche per l'emendamento Mellini 14.1.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Mellini 14.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento del relatore 14. 2 è stato ritirato.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bargone ed altri 0.14.3.2, nel testo riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bargone ed altri 0.14.3.19, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bargone ed altri 0.14.3.20, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Nicotra ed altri 0.14.3.16, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bargone ed altri 0.14.3.21, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Mellini 0.14.3.15, per il quale il relatore ed il Governo hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione.

ANTONIO BARGONE. Vorrei far rilevare l'errata collocazione del subemendamento 0.14.3.15.

La proposta di modifica è tesa ad aggiungere una ipotesi di autocertificazione a quelle già introdotte dal nono capoverso dell'emendamento 14.3. A mio parere, la previsione andrebbe semmai collocata nell'ambito dell'ottavo capoverso, cioè in tutti quei casi in cui la certificazione non è richiesta.

Inserire questa esenzione all'interno del nono capoverso, sancendo l'autocertificazione da parte del parlamentare o del consigliere regionale, è inaccettabile, poiché o si accetta il principio che un parlamentare non possa in assoluto essere sottoposto a misure di prevenzione, rendendo inapplicabile la richiesta di certificazione, o, prevedendo l'autodichiarazione sostitutiva, di fatto si va contro il principio generale.

Anche per quanto riguarda le questioni di merito, il subemendamento 0.14.3.15 mi lascia perplesso. Esso è da ritenersi inopportuno, poiché, in un clima di generale diffidenza dei cittadini nei confronti dei parlamentari, considerati spesso destinatari di privilegi, non fa che incrementare il margine di simili atteggiamenti, essendo, tra l'altro, abbastanza inutile proprio per le motivazioni addotte in precedenza. In sostanza, introducendo una simile norma non faremmo che inviare al paese un segnale piuttosto negativo.

Pertanto, ritengo che il subemendamento 0.14.3.15 vada respinto per ragioni tecniche di collocazione e per motivi di merito.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo sul subemendamento dell'onorevole Mellini è stato già espresso dal sottosegretario Sorice, quando ha sostenuto che, per un rapporto di correttezza nei confronti del Parlamento e dei consiglieri regionali, non poteva non rimettersi alla decisione della Commissione.

Le osservazioni testé espresse dall'onorevole Bargone, il quale ha in parte anticipato alcune riflessioni che venivo maturando nella mia mente, mi indurrebbero a consigliare l'onorevole Mellini di ritirare questo subemendamento, sia perché sotto un certo profilo ricadrebbe nella previsione dei casi d'urgenza, di cui al settimo capoverso dell'articolo 14, sia in considerazione delle ragioni di opportunità, sulle quali credo l'onorevole Mellini voglia convenire con noi.

Si tratta di una considerazione fatta a titolo personale, con la quale invito il collega a ritirare il subemendamento per i motivi esposti e per altre considerazioni che certamente troveranno riscontro nella sua sensibilità.

MAURO MELLINI. Non intendo ritirare il subemendamento proprio per le considerazioni svolte dal sottosegretario, il quale evidenzia un problema di opportunità e al suo interno la sicurezza che,

trattandosi di certificazioni riguardanti deputati, siano comunque urgenti. Mi preoccupa molto all'idea che tali certificazioni siano urgenti, diversamente da quelle riguardanti i cittadini comuni.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In questa maniera lei favorisce l'urgenza!

ANTONIO BARGONE. Il suo subemendamento, onorevole Mellini, favorisce l'urgenza!

MAURO MELLINI. Basta leggere per rendersi conto. Certificare di essere deputato è cosa diversa che certificare di non essere sottoposto a misure di prevenzione; se il soggetto è un deputato, vi sarà l'urgenza e quindi la certificazione verrà data subito. Ciò mi preoccupa molto, ma il paese dovrebbe soprattutto allarmarsi nel sapere che deputati, senatori e consiglieri regionali possono essere privati della libertà personale attraverso le misure di prevenzione. Non m'interessa che essi non ottengano appalti, ma non accetto che siano costretti a rinchiudersi in casa la sera.

ANTONIO BARGONE. Anche i consiglieri regionali?

MAURO MELLINI. Sì, perché ritengo che le misure di prevenzione assunte sulla base del sospetto siano assurde già nei confronti di tutti i cittadini e a maggior ragione nei riguardi di deputati e senatori.

BRUNO FRACCHIA. I parlamentari non sarebbero interessati da questa norma, secondo quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione. La misura quindi opererebbe solo in favore dei consiglieri regionali; non ne capisco il motivo!

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritengo che la norma non sia indicativa di alcun privilegio nei confronti dei parlamentari, ma si colleghi al contenuto dell'articolo 68 della Costituzione.

In realtà, sono dell'avviso che essa dovrebbe riguardare deputati e senatori e non i consiglieri regionali, perché altrimenti dovrebbero essere escluse tutte le altre categorie di eletti. Non credo esista una norma che consenta di assimilare i consiglieri regionali ai parlamentari.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei comprendere le ragioni che hanno ispirato il subemendamento dell'onorevole Mellini, dato che la norma di cui al nono capoverso dell'articolo 14 recita: « La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7... ».

MAURO MELLINI. Non è richiesta e non viene sostituita!

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è vero! Allora, lei avrebbe dovuto chiedere la soppressione al nono capoverso dell'articolo 14 delle parole « ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7 ».

Anche sotto il profilo tecnico-giuridico, la pregherei di valutare l'opportunità di accogliere la mia richiesta.

MAURO MELLINI. Questo significa che la certificazione non deve essere data e non deve essere sostituita.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Non capisco per quale motivo il subemendamento non possa essere riferito sul piano sistematico all'ottavo capoverso.

MAURO MELLINI. Non ho obiezioni in tal senso.

PRESIDENTE. Se il subemendamento viene riferito all'ottavo capoverso, le obiezioni del sottosegretario vengono superate, visto che l'onorevole Mellini insiste sulla votazione dello stesso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero esprimere il nostro assenso al subemendamento presentato dall'onorevole Mellini, anche se in parte risulta super-

fluo, essendo la materia disciplinata dall'articolo 68 della Costituzione. In realtà, ci sembra che in particolare le misure di prevenzione potrebbero essere applicate in modo perverso nei confronti di chi svolge il mandato parlamentare.

Pertanto, qualora il suo contenuto dovesse riguardare solo i senatori e i deputati, escludendo i consiglieri regionali, ed inoltre venisse riferito all'ottavo capoverso — secondo quanto proponeva l'onorevole Bargone — il mio gruppo esprimerebbe il suo voto favorevole.

ANTONIO BARGONE. Non ho fatto alcuna proposta! Mi sono limitato ad esporre le due ragioni di collocazione e di merito per cui siamo contrari a questo subemendamento.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Poiché su tale questione si sta sviluppando un dibattito complesso, chiedo una breve sospensione della seduta affinché i vari gruppi ne possano valutare più approfonditamente i vari aspetti.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta del gruppo comunista, per cui sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Do la parola al relatore perché si esprima in merito al subemendamento Mellini 0.14.3.15.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ribadisco le osservazioni già fatte in precedenza, rafforzate dalla norma dell'articolo 68 della Costituzione. Pertanto, mi rimetto alla Commissione sottolineando che, in ogni caso, il subemendamento avrebbe dovuto riferirsi all'ottavo capoverso, escludendo i consiglieri comunali. Infatti, non vedo differenze, dal punto di vista della rilevanza elettorale, fra un consigliere regionale ed uno comunale di una grande città come Napoli o Milano.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Anch'io confermo le considerazioni precedentemente svolte in ordine alle garanzie prescritte dall'articolo 68 della Costituzione. Conseguentemente, ritengo che la formulazione della norma comprendente anche i consiglieri regionali non meriti accoglimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Come giustamente ha osservato il collega Mastrantuono, la norma non può estendersi anche ai consiglieri regionali perché metterebbe in discussione lo stesso articolo 68 della Costituzione che prevede l'autorizzazione della Camera per l'adozione di qualunque procedimento penale o misura di prevenzione.

Poiché l'approvazione del subemendamento minerebbe lo stesso principio costituzionale, invito nuovamente l'onorevole Mellini a ritirarlo, anche perché nei confronti dell'opinione pubblica esso creerebbe un effetto contrario a quello voluto. La salvaguardia delle prerogative parlamentari è sottoposta ad una norma costituzionale e non può essere posta in discussione da una legge ordinaria.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Ribadisco il giudizio già espresso dall'onorevole Bargone: a noi sembra che le prerogative parlamentari siano già definite dall'ordinamento vigente, per cui non ravviamo la necessità di ricorrere ad ulteriori norme.

PRESIDENTE. Poiché il subemendamento in esame presenta aspetti di legittimità costituzionale, lo porrò in votazione in linea di principio al fine di trasmetterlo non solo alla VIII Commissione ambiente, ma anche alla I Commissione affari costituzionali.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Preannuncio la mia astensione.

MAURO MELLINI. Chiedo che il mio subemendamento sia posto in votazione per parti separate nel senso di votare prima la parte iniziale fino alle parole: « senatore della Repubblica », e successivamente la parte residua.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini. Pongo in votazione in linea di principio la prima parte del subemendamento Mellini 0.14.3.11.

(È respinta).

Pertanto, s'intende preclusa la seconda parte del subemendamento.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Nicotra ed altri 0.14.3.17, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bargone ed altri 0.14.3.22, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Nicotra 0.14.3.1.

MAURO MELLINI. Voterò a favore del subemendamento 0.14.3.1 presentato dall'onorevole Nicotra, ma senza farmi illusioni. Esso non servirà a nulla, poiché porre termini all'amministrazione è del tutto inutile, è acqua fresca: le amministrazioni rilasceranno la certificazione quando lo crederanno e potranno abusare in ogni occasione. Del resto, anche la parte relativa all'ordine cronologico, successivamente ritirata, non sarebbe valsa assolutamente a niente o, comunque, sarebbe stata una cattiva norma, poiché, dopo aver esteso con l'approvazione di un precedente articolo le indagini ai coniugi, ai figli e a tutti i conviventi, è ovvio che per i *singles* il rilascio della documenta-

zione sarebbe stato più rapido che nei casi di gruppi numerosi. Quindi, a maggior ragione, sarebbe stato inutile andare ad imporre impossibili ordini cronologici.

Altra cosa impossibile è stilare un elenco e fare un'assegnazione dei casi urgenti e di quelli non urgenti, poiché bisogna sempre vedere chi stabilirà nel concreto l'urgenza o meno; d'altra parte, la procedura stessa comporterebbe un tempo superiore ai trenta giorni previsti e, quindi, non bisognerebbe farsi illusioni in proposito.

In conclusione, questo tipo di certificazioni darà luogo a possibilità di abuso, prevaricazioni, manipolazioni e favoritismi. La norma servirà solo alle mafie delle lottizzazioni. Non credo che simili procedure serviranno a combattere la mafia, ma alimenteranno, anzi, la mafia delle lottizzazioni e degli appalti, che non è quella con la coppola storta, ma è mafia politica ed amministrativa. Questa organizzazione non verrà colpita dalla legge Rognoni-La Torre, poiché da essa trarrà strumenti per realizzare attività criminali.

VINCENZO CICONTE. Nell'annunziare il voto favorevole del gruppo comunista desidero richiamare il Governo alle proprie responsabilità e sollecitarlo affinché tutte le prefetture siano dotate di uomini e mezzi affinché il termine previsto da questa norma possa essere mantenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Nicotra 0.14.3.1, nel testo riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Mellini 0.14.3.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici subemendamenti Nicotra ed altri 0.14.3.24 e Mellini 0.14.3.14.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A mio avviso, la dizione prevista al tredicesimo capoverso dell'articolo 14 non solo appare superflua, ma rischia, altresì, di mettere in dubbio le norme già precedentemente approvate in tema di decadenza della concessione. Raccomando, pertanto, l'approvazione del nostro subemendamento 0.14.3.24.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente, in linea di principio, gli identici subemendamenti Nicotra ed altri 0.14.3.24 e Mellini 0.14.3.14, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Bargone ed altri 0.14.3.23, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio, l'emendamento del Governo 14.3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'emendamento 14.3, nella formulazione testé approvata in linea di principio dalla Commissione, sarà immediatamente trasmesso alla VIII Commissione ambiente per l'espressione del parere di competenza.

Onorevoli colleghi, aderendo all'invito del Governo, che nelle persone dei sottosegretari di Stato per l'interno e per la grazia e la giustizia ha avanzato la precisa richiesta di proseguire i nostri lavori nella seduta di domani mattina, rinvio alla seduta di domani il seguito della discussione, invitandi il relatore a proseguire negli opportuni contatti informali con le parti politiche al fine di agevolare l'esame del provvedimento.

Sulla composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il presidente del gruppo della democrazia cristiana ha comunicato che il deputato Fermo Mino Martinazzoli entra a far parte della Commissione giustizia al posto del deputato Antonino Gullotti deceduto e, in quanto membro del Governo, viene sostituito dal deputato Giovanni Piccirillo.

Comunico altresì che il presidente del gruppo misto ha comunicato che il deputato Emilio Vesce entra a far parte della

Commissione giustizia in sostituzione del deputato Renato Massari, passato ad altra Commissione.

La seduta termina alle 12,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 3 ottobre 1989*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO